

Corte d'Appello di Salerno, I sezione civile - Sentenza n. 114 del 6.2.2025

Estensore: *Iannicelli*

SIMULAZIONE ATTO DI DONAZIONE - EREDE - PROVA

In tema di prova della simulazione contrattuale, va riconosciuta la qualità di terzo all'erede che impugna per simulazione l'atto compiuto dal de cuius lesivo della legittima, non solo nel caso in cui assume la veste di legittimario per ottenere la riduzione della donazione dissimulata, ma anche quando intende recuperare all'asse ereditario il bene oggetto di alienazione simulata (simulazione assoluta) ovvero di donazione dissimulata nulla per difetto di forma.

A tal fine, non occorre che l'erede che intende recuperare il bene alla massa ereditaria deduca che la donazione dissimulata del bene eccede la quota di cui il defunto poteva disporre, essendo sufficiente che denunci la mancanza o comunque la insufficienza del relictum a soddisfare i diritti dei legittimari alla quota di riserva, avendo in vita il de cuius fatto donazioni che eccedono la disponibile.

Nelle richiamate ipotesi, l'erede, come qualsiasi terzo, si pone in una posizione antagonista rispetto alla volontà del de cuius, sicché non incontra limitazioni in ordine alla prova della simulazione, ex art. 1417 c.c., che può fornire anche per testimoni e presunzioni.